



Milano, 4 novembre 2002
Prot. 33.11/AP/mm

AI SIGNORI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

OGGETTO: PALLETS E LORO GESTIONE.

Informiamo che nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo Federcorrieri è stata assunta una delibera che riassume tutte le norme di comportamento in materia di gestione dei bancali consigliate nel corso degli anni alle aziende di trasporto.

Cardine delle norme di comportamento è l'art. 7 delle vigenti condizioni generali Federcorrieri il quale prevede: *"Gli attrezzi di carico (pallets.....bancali.....) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara..... viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione"*.

La norma delle condizioni generali, sottoposta all'esame del Prof. Zunarelli, ordinario di Diritto dei Trasporti e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, è risultata perfettamente coerente con le norme civilistiche.

Lo stesso prof. Zunarelli ha evidenziato che *"la restituzione dei pallets non può ritenersi rientrante nel contenuto tipico del contratto di trasporto e non può dunque configurarsi alcuna obbligazione posta a carico del vettore per effetto del solo perfezionamento del contratto di trasporto"*; ne deriva quindi in maniera diretta che *"in assenza di un accordo col committente del trasporto il vettore non è tenuto alla restituzione dei pallets e non può essere ritenuto responsabile della mancata restituzione"*.

Nella propria delibera, il Consiglio Federcorrieri, ribadendo l'estraneità, (se non espressamente prevista), della restituzione dei bancali dal contratto di trasporto principale con il committente, ha espresso raccomandazione alle aziende di trasporto affinché

- non vengano accettati incarichi per gestione bancali riguardanti bancali "non EPAL";
- nel caso di accettazione di un contratto per il reso dei bancali EPAL, venga pattuita una franchigia del 20% in considerazione di rotture;
- vengano considerati, al fine della determinazione di un adeguato "diritto", i costi che già furono determinati dalla A.T. Kearney in una forcella compresa tra lire 3350 e 6100 (euro 1,70 ed euro 3,15 circa) per bancale;

Quanto sopra per doverosa informazione alle aziende associate.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Alessandro Preda